

AL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

SEDE

OGGETTO:

Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. a) e 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016, dei servizi tecnici suppletivi relativi all'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, Valutazione progetto VVF, SCIA VVF per interventi di adeguamento antincendio per il complesso scolastico dell'Istituto Dagomari di Prato. CUP: I39E20000600003

CIG: ZE32D2DD16

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO - art. 36 c. 2 lett a) e 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016**

* * * * *

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla procedura di affidamento diretto di cui all'oggetto,

PREMESSO che:

risulta necessario provvedere all'affidamento della prestazione di servizi finalizzati all'incarico di servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti in progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, pratica prevenzione incendi - Valutazione progetto VVF - SCIA VVF per gli interventi di adeguamento antincendio del complesso scolastico dell'Istituto Dagomari di Prato;

tale intervento è stato inserito anche nei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020;

con determinazione n. 666 del 11/06/2020 veniva stabilito di affidare l'incarico professionale progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, Valutazione progetto VVF, SCIA VVF per interventi di adeguamento antincendio per il complesso scolastico dell'Istituto Dagomari di Prato, all'ing. Tiziana Cecconi;


che con determina n° 1601 del 26/11/2020 veniva approvato il progetto esecutivo e contestualmente dato mandato alla SUA di Pistoia di procedere con la procedura per l'affidamento dei lavori;

che con determina n. 1025 del 18/12/2020 della SUA della Provincia di Pistoia veniva integrata l'aggiudicazione all'impresa GIULIANO SRL;

che con determina n. 1353 del 14/10/2020 veniva nominato RUP del procedimento l'Ing. Irene Serrau dipendente dell'area tecnica servizio assetto e gestione del territorio della Provincia di Prato;

che con determina dirigenziale n° 1845 del 18/12/2020 venivano affidati i lavori all'impresa GIULIANO SRL e approvato il nuovo quadro economico,

DATO ATTO che,



in seguito alla rimodulazione del quadro economico avvenuta con determina dirigenziale n. 1845 del 18/12/2021 veniva mantenuta la somma di € **58.868,87** per eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia come previsto dall'art. 6 del CSA allegato al contratto di cui in premessa e ai sensi dell'art.106 comma 1, lett.a) e b) ed e), comma 2 e comma 7 del D. Lgs.50/2016

DATO ATTO che,

in data 02/02/2021 veniva firmato il contratto fra l'impresa appaltatrice GIULIANO SRL e la PROVINCIA DI PRATO registrato al n. 7 del registro interno provinciale.

RILEVATO CHE

- durante la fase dell'esecuzione dei lavori di sbancamento del terreno per la realizzazione della fondazione di una della n. 3 scale antincendio, in prossimità della centrale termica, è stata rinvenuta una cisterna metallica interrata per deposito gasolio.
- la sottoscritta RUP si è immediatamente attivata per individuare una impresa specializzata per rimuovere cisterna e procedere alle attività di bonifica Dlgs 152/2006;
- nel corso delle lavorazioni di bonifica da parte della impresa specializzata è stata rinvenuta una seconda cisterna adiacente alla prima;
- a seguito delle lavorazioni di scavo e rimozione delle n. 2 cisterne è stato necessario eseguire in seguito delle lavorazioni d'urgenza da parte della ditta appaltatrice Giuliano srl per provvedere al riempimento dello scavo con l'utilizzo di miscele di calcestruzzo tipo "flat-cover" fino alla quota di imposta della platea della scala antincendio prevista nel progetto e proseguire le lavorazioni come da cronoprogramma;
- il ritrovamento delle n. 2 cisterne di gasolio, evento imprevisto ed imprevedibile, e gli interventi necessari per la bonifica Dlgs 152/2006 e successiva rimozione delle stesse ha di fatto richiesto utilizzo di materiali ed esecuzioni di lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto appaltato per la realizzazione della seconda fondazione della scala di emergenza esterna in prossimità della centrale termica.
- che da un punto di vista tecnico-costruttivo tali lavori supplementari rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106 c. 1 lett. "b" e c. 7 del D.Lgs: n. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50% dell'importo contrattuale originale;


RICONOSCIUTA quindi

la necessità di predisporre apposita progettazione per gli ulteriori interventi, nonché per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza correlate, e ritenuto necessario, nel caso di specie, avvalersi della prestazione di un professionista specializzato ed esperto nella materia esterno all'Amministrazione, in quanto i tecnici in servizio presso la struttura tecnica del Servizio Assetto e Gestione del Territorio non sarebbero in grado di svolgere internamente tali attività, nel rispetto dei tempi per l'esecuzione dei lavori programmati dall'Amministrazione e senza compromettere le ordinarie funzioni di istituto allo stesso assegnate;

VALUTATA

quindi la possibilità di estendere l'incarico dell'Ing. Tiziana Cecconi già affidatario di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, Valutazione progetto VVF, SCIA VVF di cui alla determina n. 666 del 11/06/2020, in quanto:

- l'affidamento di tali servizi ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento di costi, in ragione del fatto che un nuovo professionista dovrebbe necessariamente approntare un progetto ex-novo con tempi di esecuzione superiori e costi supplementari, spese che invece non si andranno a sostenere con il proseguo del contratto d'appalto in essere;



- inoltre l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento di servizi supplementari ad un nuovo Operatore economico, causerebbe un ulteriore slittamento dei tempi di completamento dell'opera, con difficoltà per l'Amministrazione provinciale di rispettare le tempistiche previste per l'erogazione del contributo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020;
- pertanto sussiste per l'Amministrazione provinciale la convenienza di affidare allo stesso professionista aggiudicatario dell'appalto anche la progettazione dei lavori supplementari poiché l'immediata disponibilità dello stesso consentirebbe di eseguire immediatamente la progettazione mantenendo gli stessi criteri progettuali e le stesse soluzioni tecniche già utilizzate evitando poi evidenti interferenze tecniche che verrebbe a manifestarsi tra l'appalto delle opere già realizzate e quello oggetto della presente perizia, nel caso in cui questi ultimi servizi venissero affidati ad altro professionista

RITENUTO che:

l'incarico professionale che si intende affidare non rientri tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi disposti dall'art. 3 comma 55 e seguenti della legge 244/2007 (come modificato dall'art. 46 comma 2 della legge 133/2008), non configurandosi come incarico di studio, ricerca e consulenza per il quale troverebbero applicazione i limiti imposti dall'articolo 1, comma 42 della legge 311/2004;

ai fini della disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di tale incarico debba essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi ed essere sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice medesimo;

in particolare, considerata la tipologia di incarico, lo stesso debba essere inquadrato tra i “*Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici*”, comprendente, secondo la definizione contenuta all'art.3 lett. vvvv) del Codice, “ *i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE*”.


CONSIDERATO

che l'importo della prestazione può essere stimato in via preventiva, al netto di IVA ed oneri previdenziali, se dovuti, in **€ 4.950,00#** desumendo tale importo dalla stima dell'onorario professionale calcolato ai sensi dell'art. 6 del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), come da prospetto riportato di seguito:

PRESTAZIONE		ore	costo orario	totale
A	predisposizione degli elaborati progettuali consistenti la perizia di variante suppletiva	40	€ 50,00	€ 2.000,00
B	direzione dei lavori e contabilità	25	€ 50,00	€ 1.250,00
C	coordinamento della sicurezza	25	€ 50,00	€ 1.250,00
D	spese e oneri accessori (10% A+B+C)	-	-	€ 450,00
				€ 4.950,00

RICHIAMATI i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016,

- l'art. 36 comma 2 lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018) che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare servizi di importo inferiore a 40.000€ tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori economici e facendo ricorso a modalità semplificate;



- l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000€;
- l'art. 31 comma 8 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D.Lgs 50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000€, possono essere affidati in via diretta.


DATO ATTO INOLTRE CHE

- Sulla GU n° 178 del 16/07/2020 veniva pubblicato il DL n°76 del 16/07/2020 “*Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, così come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” il quale:
- all’art 1 c 1 specifica che “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023*”
- all’art 1 comma 2 lett a) specifica che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

STABILITO,

per quanto sopra esposto ed in considerazione del valore contenuto del contratto e della tipologia di affidamento, di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, appunto, mediante affidamento diretto semplificato e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, fornendo al riguardo le seguenti motivazioni:

- per parte di motivazione in diritto: il valore del contratto è inferiore a 40.000€ e di conseguenza l'affidamento diretto del servizio è ammesso ex legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2 lett. a) e 31, comma 8 del Codice dei contratti;
- per parte di motivazione in fatto: la procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento risulta più snella rispetto a quelle ordinarie e, per i casi di acquisizione di servizi di importi non elevati, come quello in oggetto, consente di ottenere vantaggi e risparmi per l'amministrazione in termini di tempi e di risorse impiegate, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di economicità e di celerità del procedimento.



In particolare, nel caso specifico, la ragione del ricorso all'affidamento diretto è rinvenibile nella necessità di procedere celermente all'affidamento e di consentire l'esecuzione del servizio con immediatezza, considerato che l'intervento di consolidamento in oggetto deriva dall'esigenza di garantire la sicurezza pubblica, come da motivazioni citate in premessa.

VISTO

l'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che sono ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, tra gli altri, i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria.

CONSIDERATO

che, nel caso in oggetto è possibile sempre (ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4 del Codice medesimo) utilizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, appunto di avvalersi del criterio del minor prezzo.

ATTESTATO che la prestazione di servizi che si intende acquisire:

- non è divisibile in lotti funzionali;
- non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'ente, la cui sommatoria farebbe superare il limite dei 40.000€.

DATO ATTO

che per le motivazioni di cui sopra, quale operatore economico con cui avviare la negoziazione per l'affidamento diretto della commessa in questione, il sottoscritto RUP ha individuato il professionista, esperto di provata competenza nello specifico settore ed in possesso dei requisiti e delle capacità professionali e specialistiche idonee allo svolgimento della prestazione che si intende affidare e già affidatario di contratto per la progettazione dell'intervento principale,

Ing. Tiziana Cecconi , con studio in Prato

- a seguito di scambio epistolare tramite posta elettronica certificata, il sottoscritto RUP ha consultato il suddetto Professionista in ordine al proprio interesse ad accettare l'incarico e con richiesta di proposta di ribasso rispetto al corrispettivo massimo del servizio posto a base della negoziazione (PEC n. prot. 9111 del 05/08/2021);
- con nota di risposta acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 9245 in data 10/08/2021, il citato Professionista ha espresso la propria disponibilità a svolgere la prestazione richiesta a fronte di un corrispettivo di € **4.900,00#, al netto di IVA e Cassa previdenziale;**


PRENDERE ATTO

che nei riguardi della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Dlgs 50/2016 vale quanto già presentato dallo stesso professionista in occasione della stipula del contratto di cui alla determina n. 666 del 11/06/2020 e pertanto di esonerare il predetto aggiudicatario dalla prestazione di una nuova della garanzia definitiva;

ATTESTATO

che il compenso stabilito nella notula presentata dal Professionista risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione in quanto inferiore al corrispettivo posto a base della procedura di affidamento del presente incarico.

CONSTATATO che il suddetto Professionista:



- ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa attraverso il modello DGUE allo scopo predisposto dall'Amministrazione e conservato agli atti d'ufficio;
- ha dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche e professionali, giusta curriculum depositato agli atti d'ufficio, attinenti e proporzionali all'oggetto del contratto.

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha completato con esito positivo le verifiche d'ufficio, depositate in atti, in merito al possesso in capo al professionista individuato dei requisiti generali dallo stesso autodichiarati;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere in accordo con l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

PROPONE

al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del territorio, competente ad assumere il relativo provvedimento, di affidare **i servizi tecnici suppletivi relativi all'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, Valutazione progetto VVF, SCIA VVF per interventi di adeguamento antincendio per il complesso scolastico dell'Istituto Dagomari di Prato**, per un importo netto pari a € **4.900,00#** a favore del Professionista: **Ing. Tiziana Cecconi, con studio in Prato**

DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

Prato, 23/08/2021

Il RUP

Ing. Irene Serrau

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Firmato da:

SERRAU IRENE

codice fiscale SRRRN182R49E441X

num.serie: 56637492147061556712705537447758409788

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 16/09/2019 al 16/09/2022